

PROPOSTA DI STATUTO

TITOLO I^A PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Autonomia comunale

1. Il Comune di è l'Ente autonomo rappresentativo della comunità cittadina, esercita tutte le funzioni non attribuite espressamente dall'ordinamento ad altri enti, disciplina la propria organizzazione nell'ambito dei principi fissati dalle leggi e dallo Statuto.
2. La gestione dei servizi e le attività amministrative sono informate al metodo della programmazione ricercando la cooperazione con la Regione e gli altri enti locali.
3. Il Comune di ha autonomia normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza locale.

ART. 2 - Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria Comunità ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione.
2. Il Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle che gli sono conferite con la legislazione dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà, che mira ad avvicinare quanto più possibile il livello decisionale e di governo ai cittadini. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali. Il Comune si impegna, inoltre, ad esercitare le funzioni amministrative che gli sono conferite dalla Regione a condizione che le spese relative siano previste a carico della Regione nell'atto di conferimento.
3. La sfera di governo del Comune è costituita dall'ambito territoriale degli interessi. Il Comune individua l'ambito territoriale ottimale definito dalla Regione Emilia Romagna nel programma di riordino territoriale, ai fini della gestione della forma associata delle funzioni, adottando il modulo organizzativo dell'Unione dei Comuni.

Art. 3 - Territorio e sede comunale

1. L'attuale conformazione geografica del Comune è il risultato della fusione avvenuta con legge regionale n... del dei Comuni di Poggio Berni e Torriana, già enti territoriali autonomi di cui vengono riconosciuti la soggettività storica e culturale ed i caratteri dell'originaria identità comunitaria; se ne confermano, tutelano e garantiscono le tradizioni civili e sociali e se ne rispetta il territorio.
2. Il territorio del Comune si estende per- e confina con i comuni di ...
3. Il Palazzo civico, sede comunale, è ubicato in n. ... La sede potrà essere trasferita con deliberazione del Consiglio Comunale.
4. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale; la Giunta ed il Consiglio possono decidere di tenere le proprie riunioni presso la sede di un Municipio; in caso di necessità o per particolari esigenze esse possono tenersi in luoghi diversi.

Art. 4 - Stemma e Gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di -.....
2. Il Comune ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma così costituiti: -----
3. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, si può esibire il gonfalone comunale, nella foggia autorizzata.
4. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati. Il Sindaco decide sulle istanze di utilizzo presentate da enti e da privati.

ART 5 - Principio di sussidiarietà'

1. Il Comune svolge le proprie funzioni di interesse pubblico secondo il principio di sussidiarietà, Anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

ART. 6- Organizzazione e informazione

1. Il Comune ordina i propri uffici con il fine della massima efficienza amministrativa e del costante adeguamento alle esigenze del cittadino e favorisce l'effettiva partecipazione di tutti i propri cittadini all'attività politico-amministrativa dell'Ente.
2. Nel rispetto del dettato costituzionale riconosce e valorizza il ruolo di confronto, di proposta e di contrattazione dei sindacati dei lavoratori.

. ART. 7 - Pari opportunità

1. Il Comune assicura le pari opportunità nei propri organi collegiali e negli organismi dell'Ente da esso dipendenti o strutturali, persegue inoltre con determinazione l'obiettivo di rimuovere tutte le cause dalle quali possono derivare impedimenti alla effettiva partecipazione di tutti i cittadini.

ART. 8 - Solidarietà Internazionale

1. Il Comune favorisce la libertà, la pace e l'incontro fra i popoli. Si impegna per il rispetto e la dignità di ogni essere umano, attiva forme di cooperazione, scambi e gemellaggi con le città di tutto il mondo.

ART. 9 - Cultura

1. Il Comune valorizza il patrimonio culturale nelle sue diverse forme, favorisce iniziative sulla tradizione storica locale e, nel rispetto delle reciproche autonomie, la più ampia collaborazione con le altre istituzioni culturali.

ART. 10 - Istruzione

1. Il Comune opera perché sia reso effettivo il diritto allo studio ed alla formazione permanente dei cittadini, concorrendo alla realizzazione di un sistema educativo che garantisca a tutti ed a tutte le età eguali opportunità di istruzione e di cultura.
2. Riconosce la primarietà degli interventi rivolti alla prima infanzia e, nella propria attività amministrativa, persegue il fine del pieno accesso delle bambine e dei bambini ai servizi educativi.

ART. 11 - Territorio e Ambiente

1. Il Comune riconosce la tutela dell'ambiente e del paesaggio fra i valori fondamentali della comunità.
2. Sottopone a particolare garanzia di conservazione e salvaguardia l'area montana e le aree di pertinenza dei fiumi, tutela le aree agricole, le coltivazioni e le alberature, flora e fauna.
3. Opera per la valorizzazione delle risorse ambientali, delle tematiche naturalistiche peculiari del territorio montano.

ART. 12 - Politiche sociali e sanitarie

1. Il Comune pone al centro della sua azione amministrativa il riconoscimento e la tutela della persona umana.
2. Concorre a garantire il diritto alla salute, all'assistenza sociale a favore delle categorie più deboli e favorisce una politica di interventi sociali a tutela delle famiglie.

3. Favorisce l'attività fisico-motoria e la pratica assicurando l'accesso agli impianti comunali e collabora con le associazioni e le società sportive per garantire l'educazione motoria in ogni fascia d'età.

ART. 13 - Economia e lavoro

1. Il Comune favorisce il sistema produttivo locale, valorizza la rete di servizi ed infrastrutture, promuove iniziative tendenti a sviluppare un sistema di imprese tecnologicamente avanzate, sostiene l'artigianato, l'agricoltura e le attività di supporto al turismo, anche con la definizione di vincoli e prescrizioni urbanistiche.

ART. 14 - Tutela del contribuente

1. Il Comune riconosce e tutela i principi generali dei diritti del contribuente, essenzialmente in materia di informazione, conoscenza degli atti, semplificazione e interpellato.

TITOLO II° GLI ORGANI DEL COMUNE

CAPO I ° - IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 15 – Il Consiglio Comunale

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo generale.
2. Il Consiglio esercita le potestà e le competenze stabilite dall'art. 42 del T.U. 267/2000, dal presente statuto e dai regolamenti dell'Ente. Delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione. Inoltre, nell'esercizio della potestà regolamentare adotta i regolamenti di sua competenza.
3. Esso è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa e, con apposito regolamento disciplina le modalità del suo funzionamento.
4. Successivamente alla pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, il Consiglio si limita ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili ed a svolgere funzioni di controllo.

ART. 16 – Organizzazione e funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio disciplina lo svolgimento della propria attività attraverso il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2. Il Consiglio Comunale è convocato e presieduto dal Sindaco o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Sindaco. In caso di assenza o di impedimento anche di quest'ultimo, il Consiglio è presieduto dal Consigliere anziano ai sensi di legge.
3. La prima seduta del Consiglio neoeletto è convocata dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi, sotto la sua presidenza, entro dieci giorni dalla convocazione.
4. Nella sua prima seduta, il Consiglio provvede alla convalida dei consiglieri eletti e giudica sulle cause di ineleggibilità ed incompatibilità ai sensi di legge, disponendo le eventuali surroghe.
5. Entro 45 giorni dalla elezione del Sindaco, il Consiglio prende atto del documento del capo dell'amministrazione contenente le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
6. Durante il mandato elettorale, il Consiglio può elaborare ed approvare atti di indirizzo per l'adeguamento delle linee programmatiche.

ART. 17 – Cessazione dei consiglieri per dimissione o decadenza

1. Le dimissioni dalla carica di un consigliere sono presentate dal consigliere medesimo al Consiglio, sono assunte immediatamente al protocollo dell'Ente; sono irrevocabili, sono immediatamente efficaci dal momento che non necessitano di presa d'atto. Il Consiglio Comunale entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga.
2. Si ha decadenza dalla carica di consigliere:
 - per il verificarsi di uno degli impedimenti, delle incompatibilità o delle incapacità contemplate dalla legge;
 - per mancato intervento senza causa giustificativa, a tre sedute consecutive fra le quali sia compresa la seduta in cui si approva il bilancio o il rendiconto della gestione.
3. La decadenza è pronunciata dal Consiglio e può avvenire anche su istanza di qualsiasi consigliere o elettore.

ART. 18 – Le Commissioni consiliari

1. Il Consiglio si avvale di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale ai componenti la maggioranza e la minoranza consiliare e comunque con rappresentanza della minoranza all'interno di ogni singola commissione.
2. Il numero dei componenti di ciascuna commissione è stabilito dal Consiglio con riguardo alla natura ed all'entità dei compiti ad essa assegnati.
3. Le commissioni possono essere permanenti o temporanee. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale ne determina i poteri e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.
4. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei suoi membri può istituire commissioni speciali di indagine, di garanzia e di controllo sull'attività dell'Amministrazione. L'attività istituzionale di dette commissioni deve svolgersi in modo tale da assicurare l'effettivo coinvolgimento della minoranza. Tali Commissioni sono incaricate di svolgere indagini su fatti, problemi, accadimenti particolari e riferiscono al Consiglio Comunale sui risultati del lavoro svolto. Per quanto riguarda il funzionamento delle Commissioni di indagine si fa espresso riferimento alle norme del presente statuto e a quelle del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale. I Presidenti delle Commissioni speciali con funzioni di garanzia e di controllo sono eletti dal Consiglio Comunale tra i Consiglieri designati dai gruppi consiliari d'opposizione.

ART. 19 – Attribuzioni e funzioni dei Consiglieri

1. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalla legge.
2. Essi rappresentano l'intera comunità alla quale direttamente rispondono.
3. Fatte salve le altre prerogative previste dalla legge e dal presente statuto, i consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni oggetto di competenza del Consiglio. Tale diritto si esercita sotto forma di emendamento e di altre proposte.
4. I consiglieri hanno, inoltre, diritto di richiesta di esame di argomenti da parte del Consiglio, nonché di proporre mozione, interrogazione e ogni altra istanza di sindacato ispettivo che esercitano nelle forme previste dal regolamento per il funzionamento del C.C. La risposta, da parte del Sindaco o degli assessori è obbligatoria e va fornita per iscritto, entro trenta giorni nonché, se richiesto espressamente, nel primo Consiglio utile.
5. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici, dalle aziende e enti dipendenti dal Comune, tutte le notizie e informazioni in loro possesso utili all'espletamento del proprio mandato. In merito a tali notizie acquisite i consiglieri sono tenuti al segreto nei casi espressamente determinati dalla legge.
6. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio del Comune per tutto quanto attiene alle sue funzioni. In caso di inerzia si intende domiciliato presso la sede comunale.
7. Le ipotesi di incompatibilità e la misura dei gettoni di presenza ai Consiglieri per l'esercizio delle funzioni sono stabilite dalla legge.

ART. 20 Sistema di votazione

Quando è prevista l'elezione dei rappresentanti comunali, con il sistema del voto limitato al fine di garantire la rappresentanza delle minoranze, le votazioni per l'elezione dei medesimi, si svolgono sulla base di un sistema a due liste, una recante i candidati espressi dalla maggioranza e l'altra recante i candidati espressi dalla minoranza. La votazione è eseguita a scrutinio segreto e in ciascun delle due liste risulteranno eletti, sino alla concorrenza del numero da eleggere, i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero dei voti. In caso di parità, è nominato Consigliere colui che abbia la maggiore anzianità anagrafica.

ART. 21 – I gruppi consiliari

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi di non meno di due membri, secondo le modalità stabilite dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.
2. Qualora non si costituiscano i gruppi, o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri non componenti la Giunta che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista che abbia espresso almeno due candidati eletti.
3. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.
4. Ai gruppi consiliari sono assicurati per l'esercizio delle loro funzioni, compatibilmente con la disponibilità di strutture da parte dell'amministrazione comunale, idonei spazi e supporti tecnicoamministrativi.

CAPO II – IL SINDACO

ART. 22- Il Sindaco

1. Il Sindaco è l'organo responsabile della Amministrazione Comunale di cui possiede ed esercita la rappresentanza generale. Sovrintende all'andamento generale dell'Ente. Dà impulso e coordina l'attività degli altri organi comunali. Dirige l'attività della Giunta mantenendone la unità di indirizzo politico amministrativo e assicurando la rispondenza agli atti di indirizzo del Consiglio.
2. Il Sindaco, ferme restando le altre competenze attribuitegli dalla legge e dal presente statuto sulla base e nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Consiglio:
 - A. tutela le prerogative dei consiglieri e garantisce l'esercizio delle loro funzioni;
 - B. elabora il documento definitivo delle linee programmatiche di mandato da presentare al Consiglio Comunale;
 - C. esercita le azioni possessorie e cautelari nell'interesse del Comune;
 - D. sospende, con un invito al riesame, l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli responsabili dei settori allo scopo di verificarne la conformità degli stessi con gli indirizzi dell'Amministrazione;
 - E. impartisce direttive ai fini di rendere coerente l'attività dell'Ente in funzione degli indirizzi programmatici;
 - F. ha potere di delega ai singoli Assessori, al Segretario Comunale e ai responsabili dei settori dell'adozione di atti espressamente attribuiti alla sua competenza istituzionale fermo restando il potere d'avocazione motivata in ogni caso in cui ritenga di provvedere direttamente;

- G. svolge funzioni di coordinamento e di riorganizzazione, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, degli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti. Nei casi di straordinaria necessità previsti dalla legislazione vigente, può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili delle Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici;
 - H. promuove e conclude, sentita la Giunta, accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
 - I. ha potere di nomina dei responsabili dei settori;
 - J. emana direttive e promuove conferenze di settore per l'esercizio delle funzioni comunali;
 - K. risolve eventuali conflitti di competenza, attivi e passivi, nonché coordina e dà impulso agli interventi la cui progettazione, sovrintendenza e verifica siano affidati al compito congiunto di più organi o apparati dell'amministrazione ovvero richiedano l'integrazione funzionale rispetto all'ordinario assetto delle competenze;
 - L. provvede alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;
 - M. ha potere di concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ai sensi delle norme sul procedimento amministrativo;
 - N. convoca la G.C. e il C.C. e stabilisce l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio;
 - O. può stipulare gemellaggi e patti d'amicizia sulla base di deliberazioni consiliari.
2. Il Sindaco è interdetto a ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.
 3. Il Sindaco è il legale rappresentante dell'Ente. L'esercizio della rappresentanza, compresa quella in giudizio è esercitabile mediante l'istituto della delega ai soggetti individuati tra Segretario Comunale e Responsabili dei settori.

ART. 23 – Il Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco anche quale ufficiale di governo in caso di reggenza o di supplenza della carica.

CAPO III° - LA GIUNTA

ART. 24– La Giunta

1. La Giunta è organo di governo del Comune.
2. La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede e da un numero di Assessori non superiore a quello previsto dalla legge. Il Sindaco determina in concreto il numero dei componenti la Giunta, sulla base di motivate e specifiche valutazioni tecnico politico - amministrative.
3. Possono essere nominati Assessori, cittadini anche non eletti consiglieri, in possesso dei requisiti di eleggibilità, candidabilità e compatibilità alla carica di consigliere. Per la rimozione delle cause di incompatibilità si applicano le norme stabilite dalla legge per i consiglieri.
4. L'Assessore esterno partecipa alle sedute del Consiglio con diritto di intervento sulle materie oggetto del suo mandato, ma senza diritto di voto.

ART. 25 – Elezione del Sindaco e nomina degli assessori e del Vice Sindaco

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge.
2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco e, nella prima seduta successiva alle elezioni, ne dà comunicazione al Consiglio.
3. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenze e di impedimento. In caso di assenza o di impedimento anche del Vice Sindaco le funzioni del Sindaco sono svolte dall'Assessore più anziano d'età.

ART. 26 – Competenze ed attribuzione della Giunta

1. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali adottati dal Consiglio, esercita collegialmente le sue funzioni di indirizzo, adotta tutti gli atti di governo e quelli d'amministrazione generale, cui dovranno attenersi gli organi burocratici nell'esercizio delle competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge e dallo Statuto. Svolge attività d'impulso e di proposta nei confronti del Consiglio, a cui riferisce annualmente sulla propria attività.
2. Il Sindaco affida ai singoli Assessori il compito di sovrintendere ad un particolare settore dell'amministrazione o a specifici progetti o servizi. Gli Assessori danno impulso alla attività degli uffici secondo gli indirizzi stabiliti dagli organi del Comune e nel contempo vigilano sul corretto esercizio dell'attività amministrativa e di gestione.

ART. 27 – Funzionamento della Giunta e compiti degli assessori

1. La Giunta si riunisce su avviso del Sindaco che la Presiede o di chi ne fa le veci, che ne definisce l'ordine del giorno e ne dirige l'attività.
2. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa. Ad essa possono intervenire esperti, tecnici e funzionari, nonchè il Revisore dei Conti, ammessi dal Presidente per riferire su determinati argomenti; essi dovranno assentarsi al momento della votazione.
3. Alle sedute della Giunta partecipa il Segretario o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Segretario. Il Segretario ha il compito di rendere pareri tecnico-giuridici e di stendere verbale della seduta.
4. La Giunta esercita collegialmente le sue funzioni d'indirizzo. La Giunta è validamente riunita con l'intervento della maggioranza dei componenti in carica; delibera sempre in forma palese e a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari; in caso di parità di voto prevale il voto del Sindaco o di chi in sua assenza svolge le funzioni vicarie; in casi eccezionali quando la deliberazione comporti apprezzamenti su qualità di soggetti individuati, delibera a scrutinio segreto.
5. La Giunta adotta le proprie deliberazioni su proposta del Sindaco o dei singoli Assessori. Ogni proposta di deliberazione è accompagnata dalle attestazioni richieste dalla legge in relazione alla natura del provvedimento da adottare. Coloro che per legge debbano obbligatoriamente astenersi dal prendere parte ad una deliberazione, sono tenuti ad allontanarsi dall'aula della adunanza.
6. L'Assessore non consigliere partecipa ai lavori del Consiglio e delle commissioni consiliari senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il quorum per la validità delle rispettive adunanze e sedute.
7. Sulla base del Bilancio di Previsione comunale approvato dal consiglio l'organo esecutivo definisce prima dell'inizio dell'esercizio il piano esecutivo di gestione determinando gli obiettivi di gestione e affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai Responsabili di settore.
8. Ai componenti della Giunta è vietato ricoprire incarichi o assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o, comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

CAPO IV – I CONSIGLIERI DI MUNICIPIO

ART. 28 – Consiglieri di Municipio

1. Al fine di custodire e promuovere l'identità propria ed i tratti originari nonché valorizzare i caratteri civici, tipici della popolazione e del territorio locale, sono istituiti i Consiglieri di Municipio di Poggio Berni ed il Consigliere di Municipio di Torriana ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 267/2000.
2. Il Consigliere di Municipio ha sede presso l'ex sede municipale ed esercita le proprie funzioni sul territorio di origine.

ART. 29 – Elezione dei consiglieri dei Municipi

1. I Consiglieri di Municipio, che devono essere obbligatoriamente residenti sul territorio del Municipio, vengono eletti dal Consiglio Comunale, a scrutinio segreto, nella prima seduta utile dopo l'elezione e l'insediamento dello stesso con la maggioranza dei voti dei consiglieri assegnati.
2. La durata in carica dei consiglieri di municipio è direttamente collegata alla durata in carica del Consiglio Comunale. In caso di dimissioni o decadenza del Consigliere di Municipio, il Consiglio Comunale provvede alla sua sostituzione entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento. Può essere revocato per gravi violazioni dei doveri d'ufficio con le stesse modalità dell'elezione.
3. Le cariche di consigliere di Municipio sono a titolo onorifico senza alcun compenso o indennità.
4. Le norme relative alla ineleggibilità ed incompatibilità dei Consiglieri comunali sono estese, in quanto applicabili, ai Consiglieri di Municipio.
5. Sono altresì applicate ai i Consiglieri di Municipio, in quanto compatibili, le norme disciplinanti le dimissioni e le altre cause di decadenza dei consiglieri comunali.

ART. 30 – Funzioni dei Consiglieri di Municipio

1. I Consiglieri di municipio svolgono principalmente funzioni di partecipazione alle scelte di politica amministrativa del comune limitatamente a ciò che riguarda il proprio territorio e la popolazione ivi residente. A tale fine i consiglieri di municipio sono consultati dall'Amministrazione del Comune in merito ai documenti programmatici più rilevanti; possono partecipare, senza diritto di voto, ma con diritto di parola e di verbalizzazione, alle sedute del Consiglio Comunale e delle commissioni consiliari in cui si discute degli atti e delle proposte nelle quali si estrinseca il loro diritto di partecipazione ed in tutte le altre in cui sono in gioco interessi della località; possono formulare interrogazioni, mozioni, istanze, proposte-petizioni.

TITOLO III FORME ASSOCIATIVE - PARTECIPAZIONE

CAPO I - FORME ASSOCIATIVE

ART. 31 – Associazionismo

1. In attuazione del principio della cooperazione e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali e della delimitazione degli ambiti ottimali, il Consiglio Comunale, costituisce, ed aderisce nelle forme e con le finalità previste dalla legge, a forme associative, con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività, attraverso una gestione associata dei medesimi.

2. La delega delle funzioni comunali nell'ambito di forme associative tra più Enti è eseguita mediante convenzioni che devono stabilire i fini, la durata, i rapporti finanziari nonché reciproci obblighi e le garanzie che regolano i rapporti intersoggettivi e interorganici fra gli Enti coinvolti.
3. Il Comune partecipa con ogni forma di collaborazione organizzativa all'ordinamento degli uffici intercomunali prevedendo anche la costituzione di uffici sovracomunali, che operano con personale distaccato e/o comandato dagli Enti partecipanti all'accordo, oppure la delega in favore di uno degli enti partecipanti che opera in luogo e per conto di tutti.

ART. 32 - Unioni di Comuni

1. In attuazione dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio Comunale, può costituire, nelle forme e con le finalità previsti dalla legge, Unioni di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

ART. 33 - Convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.

ART. 34 – Accordi di programma

1. Il Sindaco promuove e conclude accordi di programma con altri Comuni, con la Provincia, con la Regione e con amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici per il raggiungimento delle finalità e con le modalità compiutamente previste dalla normativa vigente. Egli è tenuto ad informarne tempestivamente il Consiglio.
2. Ove l'accordo comporti variazioni agli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, entro trenta giorni a pena di decadenza.

CAPO II - PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 35- Partecipazione dei cittadini

1. Il Comune promuove, sostiene e favorisce l'effettiva partecipazione dei cittadini all'attività politico-amministrativa dell'Ente, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. Il Comune valorizza e sostiene lo sviluppo delle libere forme associative e promuove organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale, con facoltà di affidare alle stesse anche compiti di pubblico interesse, nel rispetto della legislazione vigente e secondo criteri di economicità, efficienza, efficacia e di solidarietà, prevedendo, con apposita normativa i requisiti per l'affidamento e le forme di controllo dei risultati di gestione.
3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscono il loro intervento nella formazione degli atti.
4. L'amministrazione può attivare forme di consultazione per acquisire il parere dei soggetti economici su specifici problemi.

5. Nell'esercizio delle funzioni proprie o conferite e nella formazione ed attuazione dei piani e dei programmi, il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, degli ordini e dei collegi professionali, delle organizzazioni sindacali e di categoria, delle organizzazioni del volontariato e delle forme associative, a condizione che perseguano, senza scopo di lucro, finalità proprie anche dell'Amministrazione o comunque, finalità ritenute apprezzabili dalla stessa e purchè il loro funzionamento sia retto da principi democratici ed abbiano un'adeguata rappresentatività nell'ambito di competenza. Il possesso dei sopraccitati requisiti sarà accertato da una Commissione Consiliare.
6. L'Amministrazione può mettere a disposizione di tutti i cittadini, gruppi ed organismi sociali a carattere democratico, strutture e spazi idonei. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.

ART. 36 – Procedimento amministrativo

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.
2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.
3. Il responsabile del procedimento, contestuale all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste dalla legge.
4. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.
5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'albo pretorio o in altri mezzi, garantendo, comunque altre forme di idonea pubblicazione ed informazione.
6. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, il Comune ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.
7. I termini entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza sono stabiliti dall'apposito regolamento. Se non diversamente stabilito dalla legge, decreti o dal regolamento, i procedimenti devono concludersi entro il termine di 30 giorni.
8. Ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato, salvo che per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.
9. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato le decisioni dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.
10. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati i termini e l'autorità cui è possibile presentare ricorso.
11. Per ciascun tipo di procedimento deve essere determinata l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.
12. Il responsabile di ciascun settore provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto al settore la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale.
13. I compiti del Responsabile del procedimento sono quelli previsti dalla legge.

ART.37 - Informazioni e consultazioni

1. L'Amministrazione Comunale promuove l'informazione preventiva della cittadinanza sui propri programmi e sulle loro linee concrete di attuazione, in particolare se riguardanti le infrastrutture o significative modifiche del territorio. A tale scopo potrà utilizzare i canali di volta in volta più idonei. Garantisce la comunicazione verso i cittadini attraverso l'Ufficio per la relazioni con il Pubblico ed il sito internet istituzionale.
2. Tutti gli atti dell'Amministrazione, a esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.
3. La pubblicazione avviene, di norma, mediante pubblicazione sul sito web istituzionale dell'ente.
4. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati all'interessato.
5. Inoltre, per gli atti più importanti, individuati nel regolamento, deve essere disposta l'affissione negli spazi pubblicitari e ogni altro mezzo necessario a darne opportuna divulgazione.
6. Il Consiglio Comunale e la Giunta possono deliberare la consultazione dei cittadini nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su problemi, questioni, proposte, programmi, provvedimenti, deliberazioni di loro interesse.

ART. 38 - Istanze

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni, con le quali si chiedano ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'Amministrazione.
2. La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di 15 giorni dal Sindaco.
3. Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra forma idonea di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

ART. 39 - Petizioni-Proposte

1. I cittadini, singoli o associati, possono rivolgere al Comune:
 - a. istanze per conoscere elementi e ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione;
 - b. petizioni, per sollecitare l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità;
 - c. proposte, per l'adozione di atti amministrativi.
2. Il Sindaco, sentito, se del caso, gli altri organi comunali e competenti uffici, è tenuto a fornire risposta scritta nel termine di 30 giorni dalla loro presentazione.
3. Le petizioni e le proposte inoltrate da un congruo numero di cittadini che sarà stabilito dal regolamento degli istituti di partecipazione, sono esaminate dall'organo competente il quale assume, in accoglimento di esse, le conseguenti determinazioni, ovvero dispone l'archiviazione qualora ritenga di non aderire alla proposta o all'indicazione contenuta nella petizione. La procedura si chiude in ogni caso con una determinazione espressa di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.
4. Ai fini di cui al comma 1 del presente articolo, ai cittadini sono equiparati tutti i soggetti portatori di interessi o di bisogni meritevoli di tutela.

ART.40 - Azione popolare

1. Ciascun elettore del Comune può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano all'Ente.
2. La Giunta Comunale, in base all'ordine emanato dal Giudice di integrazione del contraddittorio, delibera la costituzione del Comune nel giudizio, nonché, in caso di soccombenza, che le spese siano a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che il Comune costituendosi abbia aderito alle azioni ed ai ricorsi promossi dall'elettore.

3. Le associazioni di protezione ambientale, possono proporre le azioni risarcitorie, conseguenti a danno ambientale, che spettano al Comune e di competenza del giudice ordinario.

ART. 41 - Accesso agli atti

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti della Amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni e delle aziende partecipate dell'Ente pubblico, secondo le modalità definite dal regolamento.
2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che le disposizioni dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.
3. Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

ART. 42 - Referendum

1. Il Referendum consultivo è indetto dal Sindaco anche su iniziativa popolare quando lo richieda 1/3 degli iscritti nelle liste elettorali, quale consultazione inerente le scelte dell'Amministrazione in relazione ad indirizzi e decisioni di rilevanza che riguardano la vita della comunità ed il suo sviluppo. Può essere sottoposta a referendum la richiesta di revoca e modifica di singole deliberazioni già assunte.
2. La richiesta deve essere presentata da un comitato promotore che ha poteri di controllo sulle procedure di svolgimento del referendum, composto da almeno 10 cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
3. La proposta è sottoposta al giudizio di ammissibilità della Commissione (o comitato di garanti, segretario comunale, difensore civico) eletta dal Consiglio Comunale, in modo che ne sia garantita la preparazione giuridico-amministrativa, l'imparzialità e l'indipendenza degli organi del Comune.
4. Il comitato promotore deve essere udito qualora i garanti intendono esprimere parere negativo sulla proposta di referendum. Si procede alla raccolta delle firme solo in seguito al parere positivo dei garanti o solo qualora la proposta sia stata giudicata ammissibile dai garanti entro due mesi.
5. La proposta di referendum è articolata in una unica domanda formulata in modo preciso, chiaro tale da lasciare obiettiva la libertà di opzione.
6. Non possono essere sottoposte a referendum:
 - lo Statuto e i regolamenti comunali;
 - il bilancio preventivo ed il rendiconto della gestione;
 - i provvedimenti concernenti tributi e tariffe;
 - i provvedimenti inerenti all'assunzione di mutui o emissione di prestiti;
 - i provvedimenti di nomina, designazione o revoca del personale o dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende o istituzioni;
 - gli oggetti sui quali il consiglio deve esprimersi entro i termini stabiliti dalle leggi;
 - gli strumenti urbanistici;
 - argomenti già sottoposti a referendum negli ultimi cinque anni.
7. Quando il referendum sia stato indetto, il Consiglio Comunale sospende l'attività deliberativa sul medesimo oggetto, salvo che, con deliberazione adottata a maggioranza del 3/4 dei consiglieri assegnati, non decida altrimenti per ragioni di particolari necessità ed urgenza.
8. Il risultato del referendum è discusso in Consiglio Comunale entro 30 giorni dall'esito ufficiale, quando vi abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto ed abbia ottenuto la maggioranza dei voti espressi.
9. Il regolamento sul referendum disciplina le procedure per l'intero svolgimento della consultazione.

TITOLO IV^A **ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI**

CAPO I^A ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

ART. 43 – Principi di organizzazione

1. Gli uffici del Comune sono articolati e organizzati in funzione dell'entità e della complessità dei compiti dell'Ente, per il raggiungimento di obiettivi di efficienza, efficacia, produttività e in funzione del più ampio decentramento.
2. L'Amministrazione del Comune si attua mediante un'attività per obiettivi informata ai seguenti principi:
 - organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per progetti obiettivi, per programmi e per settori;
 - analisi e individuazione della produttività e delle pesature di lavoro e dell'efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
 - massima flessibilità della struttura e del personale anche mediante ricorso a staff intersettoriali;
 - variabilità della dotazione del personale complessiva in relazione al mutare delle esigenze organizzative dell'Ente e in conseguenza di forme di collaborazione con altri Comuni in particolare, nella fattispecie di istituzione di forme di gestione associata di servizi comunali o di conferimento di funzioni nell'ambito di forme associative tra Enti.
3. L'ordinamento generale degli uffici e dei servizi è determinato nel rispetto della legge, del presente Statuto e dei contratti collettivi di lavoro uniformandosi al principio della separazione dei poteri di indirizzo e di controllo (sfera politica) e dei poteri di gestione amministrativa (sfera burocratica).
4. Nell'ambito delle forme di collaborazione con altri enti locali, l'Amministrazione promuove l'istituzione di unità di progetto, composte da dipendenti dei singoli Enti, con funzioni strumentali, istruttorie e gestionali in ordine ad attività ed opere di interesse congiunto, riformulando anche assetti organizzativi, che possono prevedere tramite accordi convenzionali provvedimenti di distacco e/o comando o mobilità del personale.
5. E' demandato alla Giunta il regolamento sull'ordinamento di uffici e servizi che ha valenza organizzativa sulla base dei principi del presente Statuto.

ART. 44 – Personale e programmazione

1. Il fabbisogno del personale consiste nel programma annuale – triennale contenente il numero complessivo delle unità di lavoro disponibile per lo svolgimento dei compiti attribuiti.
2. Il Comune sostiene iniziative dirette alla formazione e all'aggiornamento professionale del personale.
3. Il Comune procede a forme di valorizzazione professionale del personale in conformità al contratto dei lavoratori ricercando modalità di progressione, selezione, sistemi valutativi, che tengano conto anche degli aspetti attitudinali oltre che delle conoscenze tecniche.

ART. 45 – Il Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale nominato dal Sindaco, svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativo nei confronti del Consiglio, del Sindaco, della Giunta e dei responsabili di settore, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai Regolamenti. Esercita, inoltre tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge e dai Regolamenti nonché quelle conferitegli dal Sindaco.
2. Nell'esercizio delle funzioni attribuite il Segretario Comunale opera affinché l'attività di governo e di gestione dell'ente sia improntata al rispetto dei principi di legalità sostanziale.

3. Valuta in senso propositivo le misure per realizzare gli obiettivi dell'Ente secondo criteri di economicità, efficacia e trasparenza.
4. Esercita ogni altra funzione attribuitagli dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco. Partecipa a commissioni di studio e di lavoro interno e con l'autorizzazione del Sindaco a quelle esterne.
5. Può essere stipulata con altri Comuni una convenzione per l'esercizio delle funzioni di Segretario Comunale. La convenzione oltre a prevedere l'esercizio delle funzioni attribuite dalla legge, può prevedere ulteriori funzioni da attribuire in forma differenziata secondo i rispettivi statuti e regolamenti.
6. Le funzioni vicarie del Segretario per coadiuvarlo o sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento sono demandate al regolamento di organizzazione degli uffici e servizi.

ART. 46 – I responsabili di settore

1. I Responsabili dei settori, nell'ambito degli obiettivi fissati dagli organi politici, hanno autonomia operativa e responsabilità gestionale.
2. Assicurano l'ottimale gestione delle risorse loro assegnate (umane, strumentali e finanziarie), nel rispetto delle direttive del Sindaco, Giunta, Segretario Generale.
3. Il Responsabile di Settore risponde nei confronti degli organi di direzione politica dell'attività svolta ed in particolare:
 - del perseguimento degli obiettivi assegnati dalla Giunta Comunale nel rispetto dei programmi ed indirizzi fissati dal Consiglio.
 - della validità e correttezza tecnico – amministrativa degli atti, dei provvedimenti e dei pareri proposti, adottati e resi.
 - della funzionalità dei servizi ed uffici operativi ad essi assegnati e del corretto impiego delle risorse assegnate.
 - del buon andamento ed economicità della gestione;
4. I posti apicali di Responsabili di settore e/o di alta specializzazione possono essere coperti mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o anche di diritto privato con deliberazione motivata, sempre che sussistono i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.
5. Gli incarichi di Responsabile di settore possono essere conferiti a tempo determinato con decreto del Sindaco a dipendenti di ruolo in possesso di qualifica, tenuto conto della natura e delle caratteristiche dei programmi, degli obiettivi da realizzare, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo soggetto anche in relazione ai risultati conseguiti precedentemente.

ART. 47 – Verifica dei risultati

1. E' istituito, anche in forma associata con altri Comuni, un organismo di valutazione che avrà il compito di controllo strategico gestionale mediante la verifica della realizzazione degli obiettivi, la valutazione comparativa dei costi e dei rendimenti e della corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche. L'Ente può provvedere ad associare detto servizio nell'ambito di forme associative fra Enti.
2. La composizione dell'organismo è stabilita dalla Giunta che vi provvede nell'ambito del regolamento degli uffici e con apposita delibera.
3. L'organismo esercita altresì le funzioni previste dalla legge e dai contratti di lavoro dei dipendenti dell'Ente e ogni altra funzione connessa alle competenze previste.

CAPO II – ORDINAMENTO FINANZIARIO - CONTROLLI

ART. 48 – Finanza locale

1. Il Comune, nell'ambito della autonomia finanziaria ed impositiva riconosciutagli dalla legge, applica secondo principi di equità e di perequazione, nonché di progressività riferita alla capacità contributiva, tributi propri allo scopo di finanziare i servizi pubblici ritenuti necessari e di integrare la contribuzione erariale per l'erogazione di servizi pubblici indispensabili.
2. Il Comune esercita il potere impositivo nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge e secondo le modalità fissate da apposito regolamento.
3. L'assetto delle tariffe e dei corrispettivi dei servizi tende, in via di principio, al pareggio economico, avendo tuttavia riguardo alle possibilità economiche dei destinatari e alla importanza sociale del servizio.
4. Può anche tendere a risultati economici positivi tenuto conto dell'attività svolta, delle condizioni del mercato e del tipo di servizi prestati.

ART. 49 – Revisore dei Conti

2. Il Consiglio elegge il revisore dei Conti nei modi, per la durata e coi criteri previsti dalla legge e dal regolamento di contabilità.
3. Il regolamento comunale di contabilità stabilisce:
 - a. Le cause di ineleggibilità, incompatibilità, decadenza nonché le ipotesi di inadempienze che danno titolo alla revoca.
 - b. Il contenuto delle funzioni e le norme di funzionamento dell'organo di revisione.
 - c. Le regole che assicurano l'accesso agli atti, ai documenti comunali, nonché modalità di collaborazione con il Consiglio Comunale.
2. Al Revisore dei Conti sono comunque assegnate le funzioni previste dall'art. 239 del T.U.L.O.E.L. e da tutte le altre disposizioni di legge vigenti. Gli Organi Comunali possono, inoltre, affidargli ulteriori funzioni relative al controllo di gestione nonché alla partecipazione agli organismi di valutazione previste

ART. 50 – Controlli interni

1. L'amministrazione comunale sviluppa, con adeguati strumenti e metodi, un sistema di controlli interni, finalizzato a garantire i processi di verifica economico-gestionale, il riscontro della regolarità amministrativa e contabile dell'azione amministrativa, la completa valutazione delle prestazioni dei Responsabili, nonché l'analisi valutativa dello stato di attuazione dei piani e dei programmi dell'ente.
2. La disciplina dei profili strutturali e procedurali delle differenti tipologie di controllo e valutazione è definita in relazione ai processi di sviluppo dell'azione amministrativa, con specifiche disposizioni regolamentari.
3. L'organizzazione del sistema di controlli interni dell'amministrazione è demandata ad appositi atti a valenza organizzativa.
4. Il controllo strategico è svolto comunque da strutture che rispondono direttamente agli organi di indirizzo politico.

CAPO III - ORDINAMENTO DEI SERVIZI

ART. 51 – I servizi pubblici locali

1. I Servizi Pubblici locali sono gestiti secondo le disposizioni nazionali e le direttive comunitarie previste per singoli settori.
2. Il Consiglio Comunale detta indirizzi perché la scelta delle forme di gestione rispetti criteri di efficienza, efficacia, economicità e redditività.

3. La costituzione di istituzioni, di aziende speciali, di fondazioni o di associazioni, l'adesione a società per azioni e a responsabilità limitata ed a fondazioni o associazioni, è approvata dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dai consiglieri assegnati. La stessa maggioranza è richiesta per la trasformazione delle forme di gestione di un servizio pubblico nonché per la sua dismissione.
4. I servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale sono gestiti previa valutazione comparativa in termini di scelta più appropriata mediante gli strumenti quali: istituzione, aziende speciali anche consortili, società di capitale gratuito o partecipate dagli enti locali, concessione, affidamento a terzi, ovvero privilegiando una gestione in forma associativa fra Enti, salvo che la modesta dimensione e le caratteristiche propria di un determinato servizio consentano la gestione in economia.
5. E' previsto l'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero ad associazioni e fondazioni costituite o partecipate dal Comune e, attraverso attività di convenzionamento, anche a libere forme associative e al volontariato.

ART. 52 – Carta dei Servizi pubblici

1. L'erogazione dei servizi pubblici deve ispirarsi ai principi di uguaglianza - imparzialità, continuità, partecipazione, tutela delle esigenze degli utenti e garantire il raggiungimento degli obiettivi di efficacia e efficienza. In base a tali principi il soggetto erogatore di servizi pubblici a rilevanza industriale adotta una propria Carta dei servizi.
2. La Carta dei servizi individua, rende pubblica e garantisce le modalità di prestazione del servizio ed i fattori da cui dipende la sua qualità, prevede i meccanismi di tutela per gli utenti e le procedure di reclamo, assicura la piena informazione degli utenti.
3. Il Consiglio Comunale verifica l'esistenza dei necessari sistemi di monitoraggio sull'effettiva applicazione delle Carte dei servizi, sul rispetto degli standard dei servizi erogati, sull'adeguata pubblicità agli utenti.

ART. 53 – Società di capitali

1. Il Consiglio Comunale può approvare la partecipazione dell'Ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.
2. Nel caso di servizi pubblici a rilevanza industriale la partecipazione pubblica, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.
3. Il Comune può altresì partecipare anche con quote di minoranza a società di capitali aventi come scopo la promozione o il sostegno dello sviluppo economico e sociale della comunità locale o la gestione d'attività strumentali.
4. L'atto costitutivo, lo Statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal Consiglio Comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.
5. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.
6. I consiglieri comunali non possono essere nominati nei Consigli di Amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.

ART. 54 – Aziende speciali ed istituzioni

1. La gestione di uno o più servizi pubblici locali mediante azienda speciale o istituzione anche a carattere sovracomunale è decisa dal Consiglio a maggioranza dei consiglieri assegnati. Nella stessa seduta, e con le stesse modalità il Consiglio approva lo statuto. Il Sindaco nomina sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, gli amministratori dell'azienda o dell'istituzione, scegliendoli fuori dall'ambito del Consiglio Comunale tra persone in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di consigliere e di comprovata esperienza di amministrazione.
2. Il Sindaco, preferibilmente, sceglie gli amministratori dell'azienda tra persone designate dalle associazioni di categoria e quelli dell'Istituzione tra persone designate dalle associazioni di volontariato.
3. Il Presidente ed i singoli componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere revocati dal Sindaco con provvedimento motivato, e provvedendo contestualmente alla loro sostituzione.
4. Il Consiglio di Amm.ne dell'Istituzione è composto da 3 membri la cui durata in carica e posizione giuridica è disciplinata dal regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni. Esso provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal predetto regolamento.
5. Il Presidente dell'Istituzione rappresenta e presiede il Consiglio di Amministrazione e vigila sull'esecuzione dei suoi atti.
6. Il Direttore dell'Istituzione dirige tutta l'attività dell'Istituzione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi dell'Istituzione.
7. Appositi regolamenti di organizzazione disciplinano i modi e le forme di organizzazione e di gestione delle Aziende Speciali e delle Istituzioni, comprese le procedure con cui il Comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica i risultati di gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
8. Apposite modalità organizzative disciplinano forme di partecipazione e di gestione di quelle Istituzioni e Aziende aventi finalità sovracomunali.

Art.55 - Gestione associata dei servizi e delle funzioni

1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e la Provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.
2. Il Comune si organizza attraverso moduli organizzativi associativi tipo Unione dei Comuni tra Comuni contermini già individuato nell'ambito territoriale ottimale, allo scopo di esercitare congiuntamente funzioni di loro competenza

TITOLO V° - NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 56 – Disposizioni finali

1. La normativa Statutaria ha un impianto di tipo dinamico nel senso che le modifiche a carattere vincolato che sopraggiungeranno dalla legislazione, degli Enti Locali, comportano l'adeguamento automatico del medesimo Statuto.
2. Il regolamento sull'ordinamento dei servizi e degli uffici sarà adottato nel tempo di 3 mesi dalla data di entrata in vigore del presente Statuto.
3. Gli altri regolamenti previsti e richiamati dal presente Statuto saranno adottati e/o adeguati entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Statuto. Fino all'entrata in vigore dei nuovi regolamenti, continuano ad applicarsi le norme regolamentari in vigore purché non espressamente in contrasto con le disposizioni di legge o del presente statuto.

4. Le norme regolamentari comunali incompatibili con il presente Statuto si intendono abrogate.
5. L'interpretazione autentica dello statuto è formulata del Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.

ART. 57 – Entrata in vigore dello Statuto

1. Il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e nell'Albo Pretorio comunale per trenta giorni consecutivi.
2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al precedente comma, al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
3. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.
4. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dallo Statuto e di quelli comunque necessari a darvi attuazione, mantengono la loro efficacia, in quanto compatibili con i principi della normativa vigente e con le disposizioni statutarie, le norme di legge e di regolamento vigenti.

ART. 58 – Revisione dello statuto

1. L'iniziativa per la revisione dello Statuto spetta a ciascun consigliere e a non meno di cinquanta cittadini residenti, nonché, sotto forma di specifica proposta di deliberazione da sottoporsi ai preventivi pareri di competenza, alla Giunta Comunale.
2. La proposta deve essere redatta in articoli e corredata da una relazione. Essa non può essere sottoposta al Consiglio se non siano trascorsi almeno 30 giorni dalla sua conoscenza da parte dei singoli consiglieri.
3. La proposta è approvata con le modalità e la maggioranza previste dalle disposizioni normative.
4. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio non può essere rinnovata se non decorsi un anno dalla deliberazione di reiezione.
5. L'abrogazione totale dello Statuto è valida soltanto con la contestuale approvazione del nuovo Statuto.
6. Al compimento di un biennio dalla entrata in vigore del presente Statuto, la Giunta presenta al Consiglio una relazione descrittiva delle riflessioni e delle problematiche insorte nella fase di prima applicazione. Il Consiglio approva le eventuali conseguenti modifiche con le procedure di cui al presente articolo.